



La Commissione Arbitrale Federale

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 20 AGOSTO 2018

L'anno 2018, oggi in questo giorno 20 del mese di Agosto si è riunita in teleconferenza la Commissione Arbitrale Federale per discutere del seguente

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione verbale riunione precedente;
- 2) Designazioni;
- 3) Trentino/Alto Adige.

La riunione ha inizio alle ore 21:30, sono presenti: Bellatalla, Biagioli, Dapiran, De Angelis, Held. Dirige i lavori Bellatalla, verbalizza Biagioli.

1) Approvazione verbale riunione precedente:

La CAF con un astenuto il verbale della riunione del 7.8 e ne dispone la pubblicazione sul sito del Settore.

2) Designazioni:

La CAF procede ad istruire le seguenti designazioni:

- Trofeo CONI 2018 (dando mandato al designatore di procedere dopo la proposta);
- 40° Torneo Internazionale di Arco;
- CISU16 – Campionato Italiano a Squadre U16;
- Torneo Internazionale Isola di Capri;
- Coppa Città di Marrubiu (dando mandato al designatore di procedere dopo la proposta).

3) Trentino/Alto Adige:

A seguito dell'istruttoria disposta nella riunione del 7.8 u.s., e vista la risposta ricevuta alla mail di contestazione al Fiduciario Trentino/Alto Adige, la CAF all'unanimità solleva dall'incarico il Fiduciario d'Area Trentino/Alto Adige, come da motivazione allegata che costituisce parte integrante del presente verbale (**decisione n. 5/2018**).

La CAF riserva la nomina del nuovo Fiduciario a successiva riunione.

Alle ore 24:00, null'altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione è sciolta.

Di ogni decisione è verbale.

LCS

Commissione Arbitrale Federale

Presidente
(AI Emilio Bellatalla)

Segretario – estensore
(AI Avv. Marco Biagioli)

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA

(ART. 3, CO. 2, D. LGS. 39/1993)

AI AVV. MARCO BIAGIOLI



BGLMRC86A04L736J



La Commissione Arbitrale Federale

ALLEGATO 1

DECISIONE N. 5/2018 – MOTIVAZIONE

In data 4.8.2018 il Fiduciario d'Area Trentino/Alto Adige ha designato il torneo 9 turni "40° Festival Internazionale Arco di Trento".

Poiché chiaramente tale designazione non rientra nelle competenze del Fiduciario d'Area, bensì della CAF, in ragione del combinato disposto degli artt. 17, 18 e 19 del R.S.A., essa è stata in pari data immediatamente revocata con comunicazione a firma dei designatori.

In data 6.8.2018 la CAF inviava al Fiduciario d'Area Trentino/Alto Adige una comunicazione del seguente tenore:

<<La CAF ha ricevuto in copia la designazione da lei effettuata per il 40° Festival di Arco.

Tale designazione è palesemente illegittima e di conseguenza è stata immediatamente annullata.

Come le è noto, a norma dell'art. 17, co. 1, R.S.A.: "La CAF e il Fiduciario d'Area degli Arbitri effettuano le designazioni degli Arbitri per le manifestazioni di rispettiva competenza".

Inoltre, a norma dell'art. 18 (Designazioni di competenza della Commissione Arbitrale Federale), co. 1, R.S.A., è chiaramente specificato che "Salvo quanto previsto dai regolamenti federali, sono di competenza della CAF le designazioni degli Arbitri relative a:

a) tutte le manifestazioni potenzialmente valide per il conseguimento di norme per titoli internazionali da parte dei partecipanti alle gare, fatta eccezione per i tornei sociali".

L'art. 19 R.S.A. individua il suo ambito di designazione, in qualità di Fiduciario d'Area: "Salvo quanto previsto dai regolamenti federali, sono di competenza del Fiduciario d'Area le designazioni degli Arbitri relative alle manifestazioni la cui tipologia non rientri tra quelle indicate all'art. 18.1".

Tanto l'art. 18, quanto il 19 autorizzano la CAF a delegare delle designazioni al Fiduciario d'Area ma la designazione in oggetto non le è mai stata delegata.

Ne consegue che lei non aveva alcuna competenza nella designazione del Festival in oggetto, e effettuandola ha chiaramente esorbitato i limiti dei suoi compiti e delle sue funzioni.

La circostanza che il torneo fosse erroneamente presente in DADI Trentino anziché in DADI CAF non la autorizzava in alcun modo a effettuare la designazione. Avrebbe correttamente dovuto informarne la CAF in modo che il torneo fosse spostato.

Considerata la sua esperienza di Fiduciario d'Area, perdurante da molti anni, tale comportamento è inescusabile e costituisce una grave violazione dei suoi doveri, valutabile ai fini di quanto previsto dall'art. 15, co. 4, R.S.A.

La invito pertanto a fornire in risposta a questa mail una dettagliata spiegazione delle motivazioni di questo comportamento>>.

In data 6.8.2018 il Fiduciario d'Area rispondeva con comunicazione del seguente tenore:

<<Spettabile CAF

ho fatto la designazione degli arbitri del Festival di Arco perché andando sulla mia piattaforma l'ho trovata in elenco e con la scadenza già passata. Non ho pensato, o meglio non ho avuto il tempo di fare altro, mi trovavo al torneo di Condino e tra il rincorrere gli sponsor per i pagamenti e preparare per la serata speciale e poi per la premiazione le cose erano parecchio unificate che mi è mancato il tempo di pensare bene e di avvisare la CAF che i termini erano passati. Trovandolo poi nella mia piattaforma ho pensato ad una delega e credevo di averla persa nella spam. Quindi in conclusione in fretta ho fatto la designazione, altrimenti passava altro tempo.

Mi scuso sin d'ora, ma non ho voluto scavalcare nessuno, ho sempre seguito i regolamenti e credevo in buona fede di averlo fatto anche questa volta.

Ho designato due arbitri in più per un motivo, ho avuto conferma che giocheranno il torneo di Arco tre non vedenti e questi sono senza accompagnatori, non posso pensare che i tre arbitri (per 150 giocatori) riescano a seguire anche i non vedenti, quindi ho pensato ad un supporto maggiore nello staff arbitrale>>.

La CAF, vista la risposta dal Fiduciario d'Area, osserva quanto segue:

1. L'art. 18 (Designazioni di competenza della Commissione Arbitrale Federale), co. 1, R.S.A., dispone che "Salvo quanto previsto dai regolamenti federali, sono di competenza della CAF



La Commissione Arbitrale Federale

le designazioni degli Arbitri relative a:

- a) *tutte le manifestazioni potenzialmente valide per il conseguimento di norme per titoli internazionali da parte dei partecipanti alle gare, fatta eccezione per i tornei sociali".*
2. Tanto l'art. 18, quanto il 19 autorizzano la CAF a delegare delle designazioni al Fiduciario d'Area ma la designazione in oggetto non è mai stata delegata ad alcuno.
3. Chiara quindi la violazione dei doveri e l'abuso commesso dal Fiduciario d'Area che abbia designato un torneo di competenza CAF senza delega.
4. La circostanza che il torneo si trovasse erroneamente in DADI Trentino anziché in DADI CAF (da ben 6 mesi, essendo stato inserito in febbraio) è dovuta a un errore di inserimento del responsabile Calendario di cui il Fiduciario avrebbe dovuto informare tempestivamente la CAF, anziché designare arbitrariamente.
5. Comunque, non è credibile che non vi fosse il tempo di accertare l'avvenuta delega poiché il numero di telefono di tutti i designatori è ben noto, nonché lo è quello di tutti gli altri componenti della CAF, già in passato più volte contattati.
6. Peraltro, la designazione in oggetto presenta un evidente interesse privato per il Fiduciario d'Area dal momento che ella è altresì organizzatore dello stesso.
7. Tutte queste considerazioni non potevano non essere note al Fiduciario d'Area considerata la competenza e l'esperienza nel ruolo, ormai consolidata da molti anni.
8. L'art. 15, co. 4, R.S.A. consente alla CAF di destituire il Fiduciario d'Area che si renda colpevole di gravi violazioni dei suoi doveri.
9. Ritiene la CAF che l'appropriazione deliberata di una designazione non di propria competenza, per di più svolta in una condizione di esplicita inopportunità (considerato l'essere il Fiduciario anche l'Organizzatore del Torneo) costituisca una grave violazione dei doveri del Fiduciario.
10. La risposta fornita dal Fiduciario d'Area, appositamente invitato a fornire esaustive controdeduzioni, non è tale da giustificare il comportamento in oggetto.

Per questi motivi, sia pure con estremo rammarico, la CAF ritiene inevitabile sollevare il Fiduciario d'Area del Trentino/Alto Adige dall'incarico, e riserva a successiva riunione la nomina del nuovo Fiduciario.

La Commissione Arbitrale Federale